

Fissazione dei termini per accettare l'eredità

Informazioni

L'eredità si acquista con l'accettazione, che può essere espressa (quando è contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata) o tacita (conseguente al compimento di un atto che presuppone la volontà di accettarla), pura e semplice o con beneficio di inventario.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni, ma chiunque vi ha interesse può chiedere che il Giudice fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rinuncia. Decorso inutilmente tale termine, il chiamato perde il diritto di accettare.

L'assistenza di un difensore è facoltativa.

Norme di riferimento

Art. 481 c.c. e art. 749 c.p.c.

Chi può richiederlo

Chiunque abbia interesse ad abbreviare il termine decennale per l'accettazione o rinuncia dell'eredità.

Come si richiede

Per chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità occorre presentare istanza, sotto forma di ricorso, al Giudice del Tribunale del luogo dove si è aperta la successione allegando:

- | Certificato di morte e codice fiscale del defunto;
- | Contributo unificato da Euro 98,00;
- | Una marca da bollo da Euro 27,00.

Dove si richiede

Volontaria Giurisdizione - U.O. Successioni

Per informazioni o chiarimenti: [U.O. Successioni](#)

e mail: attisuccessori.tribunale.verona@giustizia.it